

Indirizzi per la nomina e designazione di rappresentanti della Provincia di Lodi presso Enti, Aziende ed Istituzioni.

Art. 1 – Ambito di applicazione

1. I presenti indirizzi mirano ad assicurare che tutte le nomine e le designazioni di rappresentanti della Provincia di Lodi in enti, aziende ed istituzioni siano effettuate con le garanzie della necessaria professionalità e competenza, garantendo la partecipazione dei cittadini e nel rispetto del principio di parità nella rappresentanza di genere.
2. Salvo che per le nomine e le designazioni demandate dalla legge al Consiglio provinciale, la competenza in materia è del Presidente della Provincia.

Art. 2 - Pubblicità e termini

1. Al fine di consentire la presentazione di proposte di candidature, l'organo competente alla nomina o designazione provvede all'emanazione di un apposito avviso da pubblicare all'Albo informatico provinciale, sul sito web dell'Amministrazione e per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia – Serie Avvisi e Concorsi.
2. L'avviso dovrà contenere:
 - denominazione dell'ente, azienda o istituzione per il quale è prevista la nomina o designazione ed eventuali brevi note esplicative;
 - i requisiti richiesti dalla normativa generale e da quella eventuale che regola il funzionamento dell'ente interessato;
 - la decorrenza e la durata della carica;
 - il numero dei componenti di designazione o nomina provinciale;
 - eventuali componenti riservati dalla legge alla minoranza consiliare;
 - indicazione dell'organo competente alla nomina o designazione;
 - modalità e scadenza per la presentazione della candidatura;
 - modalità per la richiesta di ulteriori informazioni con l'indicazione del responsabile del procedimento.

Art. 3 - Requisiti

1. Fatte salve le incompatibilità previste dalla legge o da eventuali disposizioni previste dagli statuti degli enti interessati, i candidati per tali incarichi devono:
 - essere eleggibili alla carica di consigliere provinciale;
 - possedere eventuali requisiti richiesti dalla legge e dallo statuto dell'ente per il quale sono proposte le candidature;
 - avere qualificata e comprovata competenza professionale per studi compiuti, per funzioni svolte presso enti pubblici o privati, per capacità tecniche o amministrative, per esperienze acquisite, per attività di lavoro da comprovarsi ai sensi del successivo art. 5.
2. I candidati alla nomina a componente del collegio sindacale o revisore dei conti devono essere iscritti all'Albo dei revisori dei conti.

Art. 4 - Incompatibilità ed ineleggibilità.

1. Ai rappresentanti della Provincia presso enti, aziende ed istituzioni si estendono le condizioni di incompatibilità stabilite dall'art 63 del D.Lgs. 267/2000 e le condizioni di ineleggibilità stabilite dall' art. 60 del D. Lgs. 267/2000.
2. Non possono altresì essere nominati o designati a rappresentare la Provincia:

- coloro che hanno già ricoperto due mandati nello stesso ente per il quale è proposta la nomina o designazione; da tale limite sono escluse le nomine a componente del collegio sindacale o Revisore dei Conti;
- il coniuge, i parenti, gli affini sino al 3° grado del Presidente della Provincia, degli assessori, dei consiglieri provinciali.

Art. 5 – Candidature

1. Ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali è legittimato a proporre candidature negli enti di cui all'art. 1, comma 1.
2. I singoli cittadini possono presentare candidature a favore dei soggetti aventi i requisiti richiesti all'art. 3 sopra visto; il documento deve essere sottoscritto da chi presenta la candidatura e accompagnato dalla dichiarazione di accettazione da parte del soggetto interessato.
3. Per quanto attiene alle candidature presentate da associazioni, organizzazioni ed istituzioni nei settori economici, imprenditoriali, professionali, sindacali, sociali e culturali operanti sul territorio, il documento deve essere sottoscritto dal presidente o legale rappresentante delle organizzazioni di cui sopra e accompagnato dalla dichiarazione di accettazione da parte del soggetto interessato.
4. Le proposte di candidature devono essere corredate, a pena di inammissibilità, della seguente documentazione:
 - curriculum, sottoscritto dal candidato, con l'indicazione dei titoli di studio e di tutte le informazioni idonee a consentire un'adeguata valutazione della competenza professionale, dell'esperienza generale e specifica, delle attività prestate presso enti pubblici o privati;
 - dichiarazione del candidato di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostatiche alla candidatura di cui all'art. 58 D.Lgs. 267/2000;
 - dichiarazione del candidato di non trovarsi in condizioni di incandidabilità o incompatibilità, come disciplinato all'art. 4;
 - dichiarazione di insussistenza di conflitti d'interesse con la Provincia di Lodi o con le attività svolte da enti partecipati direttamente o indirettamente dalla Provincia, nonché di possedere i requisiti richiesti all'art. 3 sopra visto;
 - dichiarazione per i candidati alla carica di componente del collegio sindacale o revisore di iscrizione all'Albo dei revisori contabili.
5. Le dichiarazioni di cui al comma 3, nonché quelle per attestare altre condizioni di compatibilità e candidabilità previste dalla legge e compresi i fatti, stati e qualità risultanti dal curriculum sopra visto, sono rese nelle forme previste dal DPR n. 445/2000.

Art. 6 - Nomine o designazioni

1. Il Presidente provvede, con proprio atto e nei termini di legge, alla nomina o alla designazione sulla base della valutazione dei requisiti forniti da ciascun candidato.
2. Qualora la nomina o la designazione siano di competenza del Consiglio provinciale, questi vi provvederà con propria deliberazione nei termini di legge sulla base delle valutazioni formulate dalla Conferenza dei Capigruppo.
3. Nel caso in cui il Presidente o la Conferenza dei Capigruppo, a loro insindacabile giudizio per le nomine di rispettiva competenza, ritengano che nessuna delle candidature proposte sia idonea al ruolo da assumere, hanno facoltà di disporre la ripubblicazione dell'avviso.

Art. 7 - Accettazione nomina o designazione.

1. La nomina o la designazione è efficace dal momento dell'accettazione formale dell'incarico da parte del candidato.

2. Al fine di assicurare la rappresentanza degli interessi della Provincia, coloro che sono nominati sono tenuti, nell'espletamento del loro mandato:
 - a conformarsi, in armonia alle norme di legge, agli indirizzi e alle direttive istituzionali definite dagli organi della Provincia per i settori in cui operano le società, le aziende, le istituzioni, le associazioni, le fondazioni e gli enti vari presso cui è avvenuta la nomina;
 - ad inviare al Presidente della Provincia, in occasione dell'approvazione del bilancio dell'ente di cui fanno parte, una relazione sull'attività svolta; nel caso in cui il rappresentante sia stato designato o nominato dal Consiglio, tale relazione verrà sottoposta all'attenzione della Conferenza dei Capigruppo.

Art.8 - Revoca e decadenza.

1. I soggetti nominati o designati sono revocati dalla carica, nel rispetto della legge nel caso di nomine da parte del Presidente della Provincia e, nel caso di nomine di competenza del Consiglio, anche previo parere della Conferenza dei Capigruppo:
 - per il venir meno dei requisiti di cui all'art. 3;
 - per l'insorgenza di cause di ineleggibilità nel corso dell'esercizio del mandato;
 - per l'inosservanza delle direttive di cui al precedente art. 7;
 - per il verificarsi di altri fatti relativi al comportamento professionale e morale del nominato o designato, che determinino il venir meno del rapporto fiduciario con il Presidente e l'Amministrazione, previo contraddittorio con l'interessato;
 - nel caso si verificano, successivamente alla nomina o designazione, cause di incompatibilità, il nominato o designato è invitato dall'organo che lo ha nominato o designato a rimuovere tali cause entro 15 giorni; trascorso tale termine senza che siano state eliminate le cause di incompatibilità, il soggetto nominato o designato è revocato dalla carica.
2. Nel caso di revoca o di decadenza per qualsiasi motivo, comprese le dimissioni, di uno o più rappresentanti, il Presidente della Provincia o il Consiglio provinciale, a seconda delle competenze, procedono alla surrogazione con altro soggetto valutato idoneo ed ammissibile, da individuarsi in base al disposto dell'art. 2, comma 1.
3. Le candidature presentate possono essere riutilizzate anche per surrogare rappresentanti che cessino, per qualsiasi motivo, dalla carica ricoperta entro 1 anno dalla nomina o designazione; in tali casi si provvede alla sostituzione entro 45 giorni dalla carica del componente da sostituire.